



COMUNE DI FAUGLIA
Provincia di Pisa

BOZZA DI STATUTO CONSORZIO STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO
VIA POSTIGNANO

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del)

Titolo I – IL CONSORZIO

Articolo 1 - Costituzione del Consorzio

Ai sensi degli articoli 1 e 5 del D.L. Lgt. 1° settembre 1918 n. 1446, nonché dell'art. 14 L. 12/02/1958 n° 126, si è costituito il Consorzio fra gli utenti della strada vicinale ad uso pubblico, denominata VIA POSTIGNANO il cui tracciato risulta dall'allegata planimetria sotto la lettera A, evidenziato in colore giallo.

Tale consorzio assume la denominazione di "*Consorzio strada vicinale di Postignano*"

Articolo 2 – Scopo del Consorzio

Scopo del Consorzio è di provvedere alla sistemazione e/o ricostruzione della strada sopraccitata e quanto altro occorrente per la sua conservazione a ciò utilizzando ove possibile i finanziamenti provenienti da contributi UE, Statali, Regionali, dai soggetti consorziati individuati nei cosiddetti utenti e dal Comune di Fauglia.

Articolo 3 – Natura del Consorzio

Il Consorzio in oggetto assume la natura giuridica pubblica in virtù di costante interpretazione dottrinale e giurisprudenziale.

Articolo 4 – Durata del Consorzio

La durata del Consorzio è a tempo indeterminato. Cesserà comunque:

- 1) Qualora dovesse cessare l'uso pubblico della strada;
 - 2) Qualora la strada dovesse essere assunta fra le comunali;
 - 3) Qualora venga meno lo scopo per il quale è stato costituito con decisione da parte dei 2/3 dell'assemblea;
- Il consorzio cessa con atto del Consiglio Comunale.

Articolo 5 – Comprensorio servito dalla strada

Sono compresi nel vincolo consortile tutti i beni inclusi nel comprensorio indicato nell'allegata planimetria catastale e più precisamente tutti i terreni ed aziende agricole, industriali e commerciali e le civili abitazioni ivi comprese.

Articolo 6 – Gli utenti

Sono da considerare utenti delle strade vicinali e, in quanto tali, consorziati, tutti coloro che, proprietari o titolari di diritti reali di godimento su beni immobili, attigui o meno alla strada vicinale, usano o potrebbero far uso o comunque sono interessati all'uso della strada medesima.

Articolo 6bis – Variazione all'elenco degli utenti

Alla fine di ogni anno devono essere riportate sul registro degli utenti le variazioni in merito agli utenti stessi e le relative quote di contribuzione; inoltre è fatto obbligo agli utenti di comunicare al Consiglio di Amministrazione del Consorzio l'eventuale vendita o modifica della proprietà/ diritto reale di godimento.

Articolo 7 – Sede del Consorzio

Il Consorzio, qualora non sia stabilito diversamente, con atto del Consiglio di Amministrazione ha sede presso gli uffici del Comune di Fauglia.

Articolo 8 – Mezzi per provvedere alle spese consortili

Viene stabilito che alle spese per la manutenzione della strada si provvede mediante:

- 1) il contributo degli utenti nella misura minima del 70%;
- 2) il contributo del Comune nella misura massima del 30%;
- 3) il contributo di altri Enti pubblici o privati, pervenuti a qualunque titolo, che andranno a ridurre equamente le percentuali degli utenti e del Comune.

Articolo 9 – Criteri per la ripartizione dei contributi consorziali

La ripartizione dei contributi a carico degli utenti di cui all'art. 6 viene fatta per ciascuno di essi sulla base del fronte stradale (250/1000), della percorrenza (250/1000), dei fabbricati abitati e non abitati (250/1000) di uso al fondo e del tonnellaggio (250/1000).

La ripartizione delle quote millesimali sarà approvata dall'assemblea consortile da un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in sede di assemblea (quorum deliberativo: la metà più uno) e almeno la metà degli utenti (quorum strutturale).

Potrà essere stabilito il criterio di ripartizione dei contributi in parti uguali se, e solo se, detto criterio sia approvato dall'unanimità degli utenti presenti all'Assemblea all'uopo indetta.

La manutenzione delle fosse laterali alla strada sono di competenza dei frontisti e non sono regolate dal presente statuto ma dal Nuovo Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione

Articolo 10 – Organi amministrativi e burocratici del Consorzio

Sono organi del Consorzio l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente. Il Consorzio avrà un Ufficio ed un Segretario.

Titolo II – L'ASSEMBLEA

Articolo 11 – Composizione dell'Assemblea

L'assemblea è composta dal rappresentante legale del Comune di Fauglia o suo delegato e da tutti gli utenti (paganti le quote) iscritti nell'elenco approvato dal Consiglio Comunale

Articolo 12 – Attribuzione dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea di provvedere:

- a) alla nomina dei membri del Consiglio d'Amministrazione;
- b) all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- c) all'approvazione dei progetti di lavoro che eccedono l'ordinaria manutenzione;
- d) all'approvazione degli impegni eccedenti i limiti di cui all'articolo 7 del D.L. Lg. 1446/1918, per il quale provvedimento sarà richiesto il voto unanime degli utenti oltre quello del Comune;
- e) alle proposte di variazione dello statuto, dell'elenco degli utenti e relativo piano di ripartizione delle spese fra i medesimi;
- f) alla nomina dei revisori dei conti.

Articolo 13 – Valore delle utenze

La rappresentanza degli utenti nell'Assemblea è costituita dalla entità delle quote di contributo a ciascuno assegnate, compreso il Comune di Fauglia. Il Comune di Fauglia è rappresentato nel Consorzio con voto proporzionale alla misura del proprio concorso.

Nel caso di ripartizione dei contributi in parti uguali, il Comune di Fauglia sarà rappresentato con 1 voto indipendentemente dall'importo del contributo elargito.

Articolo 14 – Convocazione dell'Assemblea

La convocazione degli utenti è fatta mediante avvisi scritti, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, da recapitare tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata otto giorni prima della data della riunione, salvo che per i casi d'urgenza per i quali basterà che l'avviso sia fatto pervenire almeno 48 ore prima.

Articolo 15 – Presidenza delle sedute dell'Assemblea

Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente del Consorzio o in sua assenza od impedimento, dal Consigliere delegato.

Articolo 16 – Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea deve essere riunita normalmente due volte l'anno:

- a) nel mese di novembre per deliberare sul bilancio preventivo;
- b) entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Straordinariamente potrà essere riunita in qualsiasi periodo per richiesta del Comune, del Presidente, del Consiglio d'amministrazione o di un numero d'utenti che rappresenti un terzo dei millesimi, oppure a richiesta del Sindaco del Comune di Fauglia.

Articolo 17 – Validità delle sedute e delle deliberazioni

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea occorre rispettivamente la presenza di un numero di utenti che rappresenti la metà dell'ammontare dei contributi, ed il voto favorevole di un numero di utenti che rappresenti più della metà dell'ammontare dei contributi dei votanti, salvo per quanto previsto dall'art.9, terzo periodo. Per la nomina di persone è sufficiente la maggioranza relativa. Per la nomina dei membri del Consiglio d'Amministrazione ciascuna scheda non può contenere più di tre candidati. Gli eventuali nomi in più si considereranno come non iscritti.

Articolo 18 – Modalità dello svolgimento delle sedute e delle votazioni

Le sedute dell'Assemblea non sono pubbliche. Ogni deliberazione è adottata a voti palesi, ma quelle riguardanti persone sono adottate a scrutinio segreto. I risultati delle votazioni sono riconosciuti e proclamati dal Presidente con l'assistenza di almeno uno scrutatore e del Segretario del Consorzio.

Articolo 19 – Composizione del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è costituito da cinque membri e dal rappresentante del Comune. La nomina del Presidente è effettuata dal Consiglio d'Amministrazione in seno ai propri componenti. Il Consiglio dura in carica quattro anni, ma resta in carica fino alla sostituzione. Alla scadenza del mandato le persone elette sono rieleggibili.

Articolo 20 – Competenze del Consiglio d'Amministrazione

Spetta al Consiglio d'Amministrazione provvedere:

- a) a fissare le date delle riunioni dell'Assemblea;
- b) alla preparazione dei bilanci ed alla presentazione dei consuntivi;
- c) a tutte le spese d'ordinaria amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
- d) alla riscossione dei contributi o all'approvazione dei ruoli;
- e) a deliberare, in caso d'urgenza, su tutti gli affari amministrativi e questioni giudiziarie che riguardino gli interessi

del Consorzio, con obbligo di comunicare i provvedimenti relativi alla prima riunione dell'Assemblea per la ratifica.

Articolo 21 – Convocazione del Consiglio d'Amministrazione

Per le convocazioni, riunioni e deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione si osserveranno, in quanto applicabili e qualora non sia disposto diversamente dal regolamento speciale, le norme in vigore per il funzionamento della Giunta Municipale.

Articolo 22 – Verbali delle sedute del Consiglio d'Amministrazione

I verbali delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione saranno firmati dal Presidente e dal Consigliere delegato.

Titolo III – IL PRESIDENTE

Articolo 23 – Attribuzioni del Presidente

Il Presidente deve:

- a) convocare e presiedere le assemblee degli utenti e del Consiglio d'Amministrazione;
- b) formulare l'ordine del giorno;
- c) dare esecuzione alle deliberazioni relative;
- d) firmare i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, la corrispondenza e tutti gli atti riguardanti l'amministrazione del Consorzio;
- e) vigilare sul funzionamento degli Uffici e servizi consorziali;
- f) proporre al Consiglio la manutenzione della strada;
- g) rappresentare il consorzio in giudizio e di fronte a terzi.

Articolo 24 – Sostituzione del Presidente in caso di assenza od impedimento

In caso di assenza od impedimento il Presidente è sostituito dal Consigliere delegato, e, in mancanza, dal Consigliere anziano.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI ULTERIORI E FINALI

Articolo 25 – Segretario

La nomina del Segretario è di competenza dell'Assemblea Consorziale. Spetta al Segretario del Consorzio assistere alle sedute degli organi collegiali e provvedere alla stesura dei rispettivi verbali.

Articolo 26 – Revisione e controllo interno

L'attività di revisione del Consorzio è affidata ad un Revisore, scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione o uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori dei conti o tra persone dotate di comprovata esperienza tecnico-amministrativa. Esso dura in carica 4 anni, non è revocabile se non per giusta causa, ed è rieleggibile per non più di due volte. Il Revisore, oltre alla redazione annuale del conto consuntivo, può:

- trasmettere pareri sul progetto di bilancio finanziario e sugli allegati;
- redigere relazioni periodiche sull'andamento finanziario del Consorzio.

Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio, accompagnato dal Segretario. Al revisore viene riconosciuto il rimborso spese per l'attività di revisione del conto consuntivo.

Articolo 27 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 28 – Ruoli

Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 1° settembre 1918 n. 1446 i contributi degli utenti si esigono nei modi e con privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette mediante ruoli. I ruoli, compilati in base al piano di ripartizione, approvato dal Consiglio Comunale (al momento della costituzione del Consorzio), sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, successivamente pubblicati per la durata di 15 giorni e sono resi esecutivi dall'intendenza di finanza territorialmente competente, infine riscossi tramite il servizio esattoria Comunale.

Articolo 29 – Spese di segreteria

Sono a carico del Consorzio le spese di segreteria e di funzionamento dell'Ufficio.

Articolo 30 – Danni alla sede stradale e alle fasce di rispetto

Sono a carico del danneggiante tutte le spese di sistemazione della sede stradale e delle relative fasce di rispetto dovute a danni causati da lavorazioni agricole che non abbiano rispettato la corretta pratica agricola, non abbiano eseguito le corrette opere di regimazione delle acque superficiali e di scolo, abbiano causato danno alla sede stradale a causa del passaggio di macchine operatrici o automezzi di grosso peso senza adottare gli opportuni provvedimenti previsti dal Regolamento comunale per le Strade Vicinali.

Articolo 31 – Disposizioni finali



Per quanto non indicato nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile, al D.Lgs 01.09.1918 n. 1446

convertito dalla legge 17 aprile 1925 n. 473 ed al regolamento comunale sulle strade vicinali.

Articolo 32 – Entrata in vigore

Il presente Statuto entrerà in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale

ALLEGATO A
STRADA VICINALE POSTIGNANO



© Regione Toscana - S.I.T.A. - Dati A.d.T. - SIGMATER

© Regione Toscana - S.I.T.A. - Dati A.d.T. - SIGMATER

© Regione Toscana - S.I.T.A. - Dati A.d.T. - SIGMATER

© Regione Toscana - S.I.T.A. - Dati A.d.T. - SIGMATER

© Regione Toscana - S.I.T.A. - Dati A.d.T. - SIGMATER

© Regione Toscana - S.I.T.A. - Dati A.d.T. - SIGMATER